

PROTOCOLLO DI INTESA

tra

La **FISE-Federazione Italiana Sport Equestri**, nel seguito denominata *FISE*, con sede legale viale Tiziano 74, 00196 Roma, -C.F. 81006500607 e P.IVA 02151 98 1004 in persona del legale rappresentante Presidente pro tempore Avv. Marco di Paola, nato a Roma Il 07/05/1968, domiciliato per la carica presso la Sede della FISE

e

Fondazione Horse Museum, nel seguito denominata *Horse Museum*, con sede legale in Paliano (FR), Via Cimate 77 - C.F. 92085350608, rappresentata da Maria Vittori in qualità di Presidente, nata a Colferro il 20/04/1997, domiciliata per la carica presso la sede di Discoverplaces.travel.

Di seguito denominate entrambe *Parti*

Premesso che

- la F.I.S.E. è associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è costituita dalle società e dalle associazioni sportive riconosciute ai fini sportivi dal CONI come previsto dallo Statuto, nonché da singoli tesserati. Svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito: CIO) e del CONI godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto l'indirizzo e la vigilanza del CONI medesimo;
- la F.I.S.E. è affiliata alla Fédération équestre Internationale (FEI), alla European Equestrian Federation (EEF), alla Federazione Horseball (FIHB), alla Federation of Horses in Education and Therapy International (HETI) alla International Group for Equestrian Qualification (IGEQU), alla International Mounted Games Association (IMGA) e alla Federation of International Polo (FIP).
- è l'unica rappresentante riconosciuta dagli organismi internazionali suddetti per la disciplina sportiva dell'equitazione e persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibile elemento di promozione della salute;
- Horse Museum è una fondazione nata per promuovere finalità sociali ed in particolare essa ha lo scopo di favorire, sostenere e promuovere gli sport equestri, la cultura del cavallo e la relazione fra uomo e cavallo nell'educazione dei bambini, anche attraverso l'ippoterapia e tutti gli sport equestri.

- La promozione avviene attraverso l'arte in tutte le sue forme e manifestazioni, attraverso la storia dei giochi di una volta, racconti riguardanti il cavallo provenienti da tutti i paesi del mondo, concorsi fra bambini sul tema del cavallo, mostre ed eventi culturali (www.horsemuseumfoundation.org);
- è interesse di Horse Museum e della FISE valorizzare e promuovere la cultura del cavallo intesa non solo come disciplina sportiva ma come una relazione fra uomo e cavallo che ha segnato la storia stessa dell'uomo in tanti paesi del mondo. Una relazione che si è manifestata in differenti paesi e in differenti periodi storici in tante produzioni artistiche: letterarie, figurative, plastiche, musicali, cinematografiche e recentemente anche in installazioni;
 - è scopo delle Parti promuovere la cultura del cavallo e della relazione fra uomo e cavallo per far crescere sportivi che possano diventare uomini migliori grazie anche a questa visione allargata del mondo del cavallo;
 - creare eventi in collaborazione anche nelle migliori manifestazioni sportive per poter avvicinare nuovi ragazzi agli sport equestri e per allargare l'orizzonte culturale a quelli che già praticano gli sport equestri nei centri sportivi.

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e vincolano le *Parti* alla loro osservanza.

Art. 2 Obiettivi della cooperazione

Le *Parti* concordano, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti dei rispettivi ordinamenti, di stipulare un accordo di cooperazione per la promozione di un modello educativo dei giovani praticanti degli sport equestri che sia basato sulla cultura della relazione fra uomo e cavallo nei secoli e nei differenti paesi in tante manifestazioni artistiche.

Le attività della *FISE* e di *Horse Museum* potranno integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento ai seguenti settori:

- aiuto alla crescita del bambino sportivo attraverso l'arte con soggetto il cavallo e la relazione fra uomo e cavallo;
- promozione degli sport equestri attraverso manifestazioni artistiche sul cavallo e sulla relazione

fra uomo e cavallo nelle scuole e nei centri equestri;

- promozione congiunta di manifestazioni equestri nazionali ed internazionali;
- collaborazioni internazionali che possano presentare il mondo dell'equitazione italiana con uno stile unico e una cultura che rappresenti il valore del nostro paese che ha il maggior numero di siti UNESCO nel mondo e che è universalmente riconosciuto per la sua storia e il suo patrimonio artistico.

Art. 3 Uso reciproco del logo e del nome

Le parti potranno inserire la notizia della collaborazione nei rispettivi siti web o nel materiale di comunicazione ufficiale utilizzando il logo ufficiale delle parti. Eventuale materiale di comunicazione, durante le manifestazioni a cui si prende parte insieme dovrà essere di volta in volta condiviso.

Art. 4 Aggravi finanziari Onere finanziario per iniziative e manifestazioni

La presente convenzione non comporta spese. Le spese di partecipazione ad eventuali manifestazioni, iniziative congiunte, eventi, ecc. a cui si partecipa insieme saranno valutate caso per caso e approvate dalle parti prima della manifestazione stessa, con identificazione delle quote di compartecipazione a carico di ciascuna della parti.

Art. 5 Esecuzione delle prestazioni

Le *Parti* si impegnano a svolgere le rispettive funzioni e ad eseguire le prestazioni oggetto della presente Convenzione nel rispetto dei principi di lealtà e correttezza senza arrecare alcun pregiudizio alla controparte.

La violazione di tali principi comporta la facoltà della parte adempiente di risolvere di diritto la presente Convenzione.

Art. 6 Facoltà di recesso

Le *Parti* potranno recedere in ogni momento dalla presente Convenzione mediante comunicazione di Posta Elettronica Certificata-PEC, da inviarsi almeno 30 giorni prima.

Lo scioglimento della presente Convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati dai relativi atti.

Art. 7 Durata e rinnovo della Convenzione

La presente Convenzione ha durata fino alla scadenza dell'attuale presidenza dalla data della stipula senza possibilità di tacito rinnovo.

Art. 8 Trattamento dei dati personali

Le *Parti* si impegnano reciprocamente a trattare, custodire nel rispetto della riservatezza i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento delle attività in qualunque Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 e successivo D. Lgs. n. 101/2018.

Art. 9 Controversie

Le *Parti* concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione della presente Convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo, la vertenza sorta in relazione alla presente Convenzione sarà di competenza del Foro di Roma.

In ogni caso è escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 10 Registrazione e spese

La presente Convenzione, sottoscritta in duplice esemplare, sarà registrata in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

Roma, _____

Per la FISE

IL PRESIDENTE

Avv. Marco di Paola

Marco di Paola

Paliano, 24/11/2022

Per Horse Museum Foundation

IL PRESIDENTE

Maria Vittori
Maria Vittori